

SERGIO LARICCIA

Professore ordinario di *Diritto amministrativo* nell'Università di Roma "La Sapienza"

Le radici laiche dell'Europa

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Più radici culturali dell'identità europea. – 3. Cultura cristiana e cultura europea. Cristianesimo e laicismo nella formazione della cultura europea. Laicità e pensiero laico: prime indicazioni. – 4. Lo spirito critico europeo che viene dalla Grecia. Laicismo, confessionarismo, clericalismo, fondamentalismo. I fondamenti del pensiero laico: la ragionevolezza, l'antidogmatismo, la tolleranza, il dialogo. – 5. Il principio della tolleranza e del dialogo. – 6. Controllo delle coscienze e riconoscimento della libertà di coscienza. – 7. La democrazia pluralista. Un cenno al problema della scuola laica. – 8. Identità collettive e diritti degli individui. – 9. Il contributo del diritto. La regola dello stato di diritto. Dichiarazioni e carte dei diritti, convenzioni, costituzioni. Il patrimonio costituzionale europeo. – 10. Conclusione.

1. *Premessa.* – Di fronte alla complessità dei problemi riguardanti le politiche europee nell'attuale periodo storico, può essere motivo di sorpresa che, nei mesi che hanno preceduto l'approvazione della costituzione europea, uno dei temi sui quali in Italia il dibattito è stato più vivace e polemico è stato quello riguardante la necessità o meno che nel preambolo della costituzione approvata il 19 giugno 2004 figurasse il richiamo – fortemente sostenuto dalla chiesa di Roma e da alcune confessioni evangeliche – alle radici cristiane – secondo alcuni giudaico-cristiane – dell'Europa. La convenzione europea aveva trovato un ragionevole compromesso sull'argomento, limitandosi soltanto a fare riferimento ai valori "culturali, religiosi ed umanistici dell'Europa": dei 25 membri dell'Europa chiamati a pronunciarsi sul problema soltanto la Polonia e l'Italia avevano insistito nel ribadire fino alla votazione finale la necessità dell'inserimento delle radici cristiane; ai tempi di Aznar c'era anche la Spagna su questa posizione, che in seguito è mutata a seguito della politica del presidente Zapatero, dopo che il premier spagnolo aveva dichiarato che era giunta l'ora di « una svolta laica in cui nessuno impone le proprie credenze né nella scuola, né nella ricerca, né in alcun ambito della società ».

Del resto, se davvero ci si fosse proposti di citare nel preambolo della costituzione europea tutte le 'radici' significative dell'Europa, si sarebbe dovuto fare un elenco molto lungo, nel quale, accanto alla radice giudaico-cristiana, avrebbero dovuto quanto meno figurare le idee di libertà e di uguaglianza della rivoluzione francese, l'eredità della scienza nata con Galileo, Keplero, Cartesio e Darwin, il principio di incompetenza degli stati in materia religiosa, le concezioni del pluralismo, della tolleranza e dello spirito di libera ricerca.

Non soltanto tuttavia ragioni di carattere pratico hanno indotto a ritenere che la sola inclusione delle radici cristiane avrebbe ingiustamente escluso

aspetti altrettanto importanti che meritavano di essere menzionati, determinando così un grave squilibrio nella stessa immagine culturale del continente: vi era anche l'esigenza prioritaria di mantenere il principio di laicità, uno dei più apprezzabili aspetti della cultura europea rispetto alle culture che non sono ancora riuscite a separare i precetti divini dalle leggi umane.

Parlare delle radici laiche dell'Europa è un compito non facile perché mentre moltissimo si è scritto sulle radici religiose dell'identità europea, molto meno trattato è l'argomento delle "radici laiche" dell'Europa. Si tratta di un argomento che riguarda varie discipline: in particolare, la storia delle idee, delle istituzioni, delle costituzioni e del pensiero giuridico e filosofico, il diritto europeo e il diritto costituzionale comparato.

2. *Più radici culturali dell'identità europea.* – Una delle ragioni che inducono a valutare separatamente i due problemi ai quali ho ora accennato – radici "religiose" e radici "laiche" del continente europeo – consiste proprio nella insistenza con la quale si afferma spesso che si tratta in fondo di un'unica questione, giacché i valori fondanti dell'Europa sono quelli delle civiltà ellenica e romana, dell'ebraismo e del cristianesimo, senza i quali non vi sarebbero stati illuminismo, idealismo, marxismo, libertà ed eguaglianza¹. Questa tesi dà per scontata una conclusione che appare tutt'altro che convincente: che cioè l'illuminismo, il laicismo, il pluralismo, le concezioni sui diritti di libertà e di eguaglianza affermatesi in Europa con la rivoluzione francese e l'idea dello stato di diritto non sono altro che derivazioni dei valori fondanti che si sono sopra ricordati, e cioè dei principi della civiltà greco-romana e della concezione giudaico-cristiana.

È noto al contrario che, nel considerare i problemi della tutela dei diritti degli uomini e delle donne nella società contemporanea, occorre non perdere di vista le essenziali differenze che, al di là delle parole e dei termini usati, sussistono, talora in misura assai accentuata, fra le diverse concezioni della vita individuale e sociale e dei diritti inalienabili della persona umana. Per esempio, i diritti umani considerati nella concezione cattolica « palesano immediatamente una vertiginosa distanza rispetto ai diritti umani e civili nel senso rigoroso del termine, quello di *Amnesty International*, per intenderci, che è poi il senso storicamente affermato a partire dalla rivoluzione americana e da quella francese »².

A proposito della formazione della cultura occidentale, credo che occorra partire da un'idea, sulla quale uno storico del valore di Jacques Le Goff ritorna spesso con chiarezza nei suoi studi: l'identità europea si è costituita per stratificazioni successive e su un lungo periodo³. È questa la ragione

¹ F. COSSIGA, *Il rischio dei due fondamentalismi*, in *la Repubblica*, 31 gennaio 2004.

² P. FLORES D'ARCAIS, *Il garofano e l'acqua santa*, in *MicroMega*, 1988, n. 3, pp. 203-20, spec. pp. 207-9..., spec. pp. 207-9.

³ V. BORELLI, *Le mille radici d'Europa. Le Goff e Cacciari. Lo storico e il filosofo dibattono sull'identità del continente*, in *la Repubblica*, 8 luglio 2004.

principale per la quale non può certo dirsi che vi siano chiarezza e omogeneità sul modo di guardare alle radici comuni e alla comune identità dell'Europa.

Il primo strato è stato quello della cultura greco-romana portatrice dell'idea di democrazia, dello spirito scientifico, del metodo critico e dell'importanza del diritto. Il secondo strato, che molti, tra i quali lo stesso Le Goff, giustamente considerano essenziale, è lo strato medievale, con la diffusione dei valori giudeo-cristiani, la combinazione di unità europea e diversità nazionali: è questo lo strato del metodo scolastico e universitario, della filosofia scolastica, della nascita delle città, dell'equilibrio tra ragione e fede⁴. Successivamente si sono sovrapposti lo strato scientifico dei secoli XVII e XVIII, lo strato dei Lumi del XVIII secolo, lo strato della rivoluzione francese, lo strato del romanticismo e quello dei lunghi progressi della democrazia e dell'affermarsi dei diritti, a partire dal XIX secolo: *l'età dei diritti* come è stata definita da Norberto Bobbio⁵.

A proposito di ciascuno di questi “strati” occorrerebbe poi fare alcune necessarie precisazioni, al fine di non dimenticare molte importanti differenziazioni: così, quando si parla di civiltà greco-romana, occorre indagare – e lo ha fatto di recente con ammirevole lucidità Piero Bellini in un saggio su *Le radici culturali e religiose dell'identità europea*⁶ – sui modi di realizzazione della congiunzione operativa fra due culture (fra due civiltà) distinte e tuttavia compiutamente compatibili. Giustamente Piero Bellini osserva che, se non si può certo dubitare che la visione individualistica dell'uomo è un portato culturale della modernità e non si può certo disconoscere il determinante apporto costruttivo dello spirito umanistico e rinascimentale, del giusnaturalismo, della filosofia dei Lumi, dei principi rivoluzionari dell'89 e dell'esperimento liberale, non appare tuttavia negabile che le radici profonde della scoperta della «unicità di ciascun uomo» vadano ricondotte alla speculazione filosofica più antica, già per sua parte giunta a teorizzare la superiore eccellenza dell'anima, concepita come un che di «strettamente individuale», di appartenente a «ciascun essere umano» proprio perché «essere umano»⁷.

3. *Cultura cristiana e cultura europea. Cristianesimo e laicismo nella formazione della cultura europea. Laicità e pensiero laico: prime indicazioni.* – Pur non essendo possibile affrontare in questa sede la valutazione dei principali problemi che hanno caratterizzato la storia del continente europeo nel corso di molti secoli, può dirsi che certamente il cristianesimo ha segnato la storia

⁴ Con riferimento all'età medievale cfr. il bel libro di J. LE GOFF, *Il cielo sceso in terra. Le radici medievali dell'Europa*, Roma-Bari, Laterza, 2004, ed ivi la bibliografia citata.

⁵ N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990.

⁶ Cfr. P. BELLINI, *Le radici culturali e religiose dell'identità europea*, nel volume a cura di S. PANUNZIO, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, Jovene, 2005, pp. 215-46.

⁷ P. BELLINI, *Le radici culturali e religiose*, cit., in loc. cit., p. 3.

dell'Europa⁸: nel bene e nel male, occorre dire, pensando ai massacri che, per secoli, guerre e persecuzioni religiose hanno provocato.

Un bravo collega, il prof. Bruno Luiselli, ha di recente pubblicato una impegnativa ricerca sul tema de *La formazione della cultura europea occidentale*. A conclusione della sua ricerca, Luiselli ribadisce l'affermazione sulla centralità del cristianesimo nel processo di formazione dell'Europa ed osserva: « Senza il cristianesimo noi non avremmo questa Europa »⁹.

Non rappresenta certo una novità la tendenza a tradurre “cultura europea” in “cultura cristiana”: è sufficiente pensare alla fortuna che ha avuto la frase di Benedetto Croce *Perché non possiamo non dirci “ cristiani ”* con la quale nel 1942, in un breve articolo apparso nel volume XV della *Critica*, il grande filosofo, pur professandosi laico, avrebbe riconosciuto la fondazione storica della nostra identità¹⁰. Alternativa, rispetto alla tesi della coincidenza tra cultura europea e cultura cristiana, è l'opinione di chi all'opposto definisce cultura europea quella rinascimentale che sbocca nel liberalismo: secondo questa concezione l'uomo colto europeo è l'uomo liberale, tollerante, aperto a tutti i valori, l'uomo del dialogo, che ha convincimenti ma non dogmatismi, che ha una propria fede, non necessariamente religiosa, ma è rispettoso della diversa fede degli altri. «Che trova bello il mondo a condizione che accolga vari orientamenti, non uomini permeati tutti della stessa dottrina. Che respinge non solo l'idea di caste, ma quella di religioni o di culture nazionali, di tradizioni ed in genere di ricchezze spirituali buone per un popolo, non trasmissibili ad altri »¹¹.

Che il cristianesimo abbia avuto un ruolo centrale nella formazione della cultura europea è un'affermazione ovvia e che non può essere seriamente contraddetta. E tuttavia un'importanza essenziale per la formazione della cultura europea deve certamente riconoscersi anche alle concezioni, definite con le espressioni di laicità e di laicismo, consistenti nella tendenza ad escludere l'influenza della religione dalla vita e dalle istituzioni civili e politiche. Avviato nel secolo quattordicesimo da parte dei sostenitori dell'indipendenza dell'impero dal papato¹², il laicismo è stato uno dei motivi

⁸ Il termine cristianesimo va comunemente inteso in senso molto esteso, andando dai greco-ortodossi fino ai luterani e ai cattolici, con in mezzo un ampio spettro di altre confessioni, comprese quella ebraica e quella musulmana.

⁹ B. LUISELLI, *La formazione della cultura europea occidentale*, Roma, Herder, 2004, spec. p. 582. Cfr. anche di recente F. PRINZ, *Da Costantino a Carlo Magno. La nascita dell'Europa*, Roma, Salerno, 2004.

¹⁰ V. di recente sul tema C. GALLINI, *Davvero non possiamo non dirci cristiani?*, in *Belfagor*, LIX (2004), n. 4, 31 luglio 2004, pp. 385-8, spec. pp. 392-5, che, in un saggio di grande interesse, osserva che comunemente Croce esplicitava con chiarezza il primato dei valori laici da rivendicarsi quasi come una conquista identitaria (*ivi*, p. 395).

¹¹ A. C. JEMOLO, *Culture europea* (26 luglio 1955), in A.C. J., *Società civile e società religiosa. 1955-1958*, Torino, Einaudi, 1959, pp. 225-28, spec. p. 226.

¹² Ricordo tra gli altri Guglielmo di Occam e Marsilio da Padova.

fondamentali del pensiero moderno: si ritrova nel giusnaturalismo, nell'illuminismo, nel liberalismo dell'800, nel *Kulturkampf* tedesco¹³.

Caratterizzato da un iniziale anticlericalismo, il laicismo si è sviluppato in forme più articolate e alcune sue tesi relative al principio di indipendenza dello stato in materia religiosa sono state assunte dal pensiero religioso contemporaneo. Costituisce un'importante conquista del pensiero laico l'affermazione che, se è certamente necessario che gli stati non interferiscano nelle scelte confessionali dei loro cittadini, è però anche necessario che le chiese non interferiscano nelle scelte (legislative, amministrative e giurisdizionali) degli stati: la laicità degli ordinamenti, la distinzione tra "peccato" e "reato", tra "norma morale" e norma giuridica, rappresentano la migliore difesa possibile anche per la garanzia delle libertà di religione e verso la religione¹⁴.

Certo l'espressione laicità è un'espressione dai mille sensi e significati e non ne esistono definizioni o acquisizioni *definitive*¹⁵, se si escludono i consueti riferimenti alla prassi del confronto e alla reciproca preliminare disposizione all'ascolto, al riconoscimento permanente delle differenze e alla finalità "inclusiva" dell'altro nel duplice contesto dell'eguaglianza e della diversità¹⁶. Considerando il problema della laicità dal punto di vista degli stati e delle organizzazioni internazionali, un utile contributo al dibattito può provenire da parte di chi si impegna ad approfondire il significato dei principi di uniformità e di differenziazione¹⁷. È infatti evidente che in applicazione del principio di laicità « armonizzare le diversità, senza distruggere le specificità individuali o comunitarie, diventa [...] un obbligo morale oltre che una necessità politica ed amministrativa »¹⁸.

A proposito dei vari significati che può assumere il concetto di laicità, può qui ricordarsi che, con la sentenza n. 203 del 1989, la nostra corte costituzionale ha inteso affermare l'esistenza nel nostro ordinamento della c.d. laicità positiva, quella cioè della « non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni

¹³ La battaglia condotta negli anni 1871-'79 da Bismark contro la chiesa cattolica e il partito cattolico del centro, consistente nella previsione di rigidi controlli statali sulle istituzioni educative e nelle misure di espulsione di vari ordini religiosi.

¹⁴ D. CAPEZZONE, *Perché il Meeting ciellino ci impedisce un confronto sulla laicità dello Stato? Lettera aperta del segretario radicale*, in *La Stampa*, 27 agosto 2004, p. 24.

¹⁵ Con particolare riferimento alla laicità della scuola può vedersi il mio *L'insegnamento della religione tra concordato e legislazione unilaterale dello stato*, in *Atti del convegno su "Società civile, scuola laica e insegnamento della religione"* (Roma, 17-19 novembre 1982), Brescia, Queriniana, 1983, pp. 43-78 e in *Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale*, 1983, I, pp. 3-37. Su un piano più generale *Laicità e politica nella vicenda dello Stato italiano contemporaneo*, in *Behemoth*, IX (1994), n. 16, 75-84 e in *Quad. dir. e pol. eccl.*, 12 (1995), I, p. 11 ss; *Laicità dello Stato e democrazia pluralista in Italia*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1994, I; *Esigenze di laicità della società italiana*, in E. MARZO e C. OCONE (eds.), *Manifesto laico*, Roma-Bari, Laterza, 1999, 59-67.

¹⁶ Cfr. il bell'intervento introduttivo di C. OTTINO al convegno su *Le sfide della laicità nella cultura e nella società contemporanea: problemi e prospettive* (Torino, 29 marzo 2004), pubblicato in *laicità*, giugno 2004, n. 2, pp. 1 e 4.

¹⁷ Cfr. E. CARLONI, *Lo Stato differenziato. Contributo allo studio dei principi di uniformità e differenziazione*, Torino, Giappichelli, 2004.

¹⁸ Cfr. in tal senso F. ECKERT COEN, *Introduzione al Convegno Roma XX settembre 1870-2004. Dalla breccia di Porta Pia all'Unione europea*, cit. dal programma del convegno.

ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale »¹⁹; la corte costituzionale non ha invece accolto quella concezione della laicità-neutralità, considerata « l'espressione più propria della laicità » da un giurista di accentuata sensibilità democratica come Costantino Mortati²⁰: una concezione che, al contrario di quella accolta dai nostri giudici costituzionali, comporta l'irrilevanza per lo stato dei rapporti derivanti dalle convinzioni religiose dei suoi cittadini, nel senso di considerarli fatti privati da affidare esclusivamente alla coscienza dei credenti. Tale concezione della laicità era bene espressa dalla formula del settimo principio fondamentale della costituzione della repubblica romana del 1848, nel quale si stabiliva che l'esercizio dei diritti privati e pubblici dei cittadini non avrebbe dovuto dipendere dalla loro credenza religiosa²¹. È questa una concezione che, a distanza di tanti anni da allora, tarda ad affermarsi nel nostro paese, come dimostra l'esperienza di quanto, in occasione del voto sulla legge in materia di fecondazione artificiale, è avvenuto in parlamento dove si è potuto constatare che le esigenze di laicità della società italiana erano maggiormente rispettate negli anni nei quali furono approvate leggi come quella sul divorzio e sull'interruzione della gravidanza. Anche a questo proposito occorre ribadire il diritto dei cittadini a leggi che non impongano comportamenti o divieti ispirati a pur rispettabili principi religiosi ed etici, ma debbano garantire la libertà di tutti nella coesistenza di scelte e principi individuali.

Occorre anche tenere presente che assai spesso la chiesa cattolica tende a svuotare del suo contenuto la parola laicità, un obiettivo che risulta chiaro se si valutano molti documenti ecclesiastici che riguardano tale questione: a titolo d'esempio ricordo la nota dottrinale che, nel novembre 2002, la congregazione cattolica per la dottrina della fede ha rivolto ai politici italiani, nella quale si legge: « Per la dottrina morale cattolica la laicità intesa come autonomia della sfera civile e politica da quella religiosa ed ecclesiastica – ma non da quella morale – è un valore acquisito e riconosciuto dalla Chiesa », brano nel quale la chiara affermazione sull'esclusione della sfera morale dall'autonomia rispetto alla sfera civile e politica fa comprendere quali e quanti problemi si pongono sui rapporti tra morale civile e morale religiosa e tra società civile e società religiosa, per ricordare il titolo di un fortunato volume del 1959 di Arturo Carlo Jemolo²². Il punto di vista delle gerarchie cattoliche, quando parlano di “sana laicità”, è che separazione della religione dalla politica non significa separazione fra la morale e la politica e che la chiesa cattolica è l'autorità

¹⁹ Cfr. il punto n. 4 del *considerato in diritto* della sentenza.

²⁰ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, Cedam, 1976. Sul pensiero di Mortati può vedersi il mio scritto *Il contributo di Costantino Mortati per l'attuazione delle libertà di religione in Italia*, in *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, a cura di M. GALIZIA e P. GROSSI, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 491-510.

²¹ Cfr. sul punto S. LARICCIA, *La Costituzione della Repubblica romana del 1848*, in *Giurisprudenza costituzionale*, XLIV, 1999, 453-82. C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, Cedam, 1976.

²² *Società civile e società religiosa*, cit..

divina, ultima e legittima, che definisce la verità in tema di moralità e che stabilisce ciò che è giusto in politica.

Se con riferimento al concetto di laicità non vi sono certezze, considerando che, per l'uomo laico, il dubbio è la condizione naturale dell'uomo che non voglia rinunciare alla ragione, può ritenersi tuttavia che vi sia una forte condivisione nel considerare la ragionevolezza, l'antidogmatismo, la tolleranza e il dialogo come tratti essenziali del pensiero laico, nel precisare che le garanzie della laicità sono soprattutto assicurate dai sistemi politico-giuridici che prevedono la democrazia e il pluralismo e nell'affermare che occorre guardare con diffidenza rispetto alle tesi che si propongono di privilegiare la posizione delle identità collettive rispetto ai singoli individui²³.

Con riferimento a questi aspetti vediamo ora di inquadrare alcuni temi e problemi, anche di carattere storico, che meglio li chiariscono.

4. *Lo spirito critico europeo che viene dalla Grecia. Laicismo, confessionarismo, clericalismo, fondamentalismo. I fondamenti del pensiero laico: la ragionevolezza, l'antidogmatismo, la tolleranza, il dialogo.* - Dopo che per millenni gli uomini prima si erano fatti guidare dai loro impulsi e poi erano vissuti nel mito, accettando le consuetudini locali delle società in cui vivevano, in seguito, nell'antico popolo greco, emerse la volontà di dubitare di ogni impulso e di ogni consuetudine: a questa volontà i greci hanno dato il nome di **filosofia**, espressione che può considerarsi un sinonimo di spirito critico. È bene tenere presente che alla base della libertà, della democrazia, del rispetto del diritto e della dignità dell'uomo che la costituzione europea approvata nel 2004 dichiara di promuovere, c'è quello spirito critico, cioè la lotta contro le tirannidi che esigono la cieca accettazione dei loro comandi²⁴.

Con il termine ' laicismo ' si indica l'atteggiamento di coloro che sostengono la necessità di escludere le dottrine religiose, e le istituzioni che se ne fanno interpreti²⁵, dal funzionamento della cosa pubblica in ogni sua articolazione²⁶.

Dal punto di vista storico il laicismo è nato nel contesto della storia politica dell'Europa occidentale ed ha assunto forme diverse a seconda delle varie configurazioni dei rapporti tra istituzioni statali ed ecclesiastiche; esso assume un diverso significato rispetto al fenomeno, assai importante nella storia e nella valutazione sociologica della società europea, della secolarizzazione²⁷, intesa

²³ M. BOVERO, *Mine antilaico. Percorsi fra le trappole della metafisica culturalista*, in *laicità*, giugno 2004, n. 2, p. 2.

²⁴ E. SEVERINO, *Lo spirito critico che viene dalla Grecia*, in *Corriere della sera*, 20 giugno 2004, p. 1.

²⁵ Sulle varie forme di "organizzazione" degli interessi di natura religiosa e sulla loro "rappresentanza" nell'ordinamento giuridico italiano, può vedersi il mio volume *La rappresentanza degli interessi religiosi*, Milano, Giuffrè, 1967.

²⁶ E. TORTAROLO, *Laicismo*, in *Enc. scienze sociali*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, V, pp. 156-62, spec. p. 156.

²⁷ Cfr. di recente le giuste osservazioni di C. MAGRIS, *Quando scompare il senso religioso. Le chiese si svuotano, le superstizioni incalzano*, in *Corr. della sera*, 12 giugno 2004, pp. 1 e 31.

come processo di diminuita rilevanza della religione nella vita sociale e pertanto la vicenda storica del laicismo può essere analizzata in modo autonomo²⁸.

Nel linguaggio politico contemporaneo, il laicismo si contrappone al confessionarismo, al clericalismo e al fondamentalismo, secondo i quali, con differenze e analogie nell'uso delle tre espressioni, le istituzioni politiche devono essere collegate al rispetto obbligatorio per tutti dei principi religiosi della chiesa dominante. Poco meno di cento anni fa, nel 1907, nel parlamento italiano un sacerdote, deputato radicale e fondatore della democrazia cristiana, don Romolo Murri, dichiarava: «Se essere anticlericale ha il senso pienamente negativo di essere contro il clericalismo, certo io sono anticlericale. Ma io sono agli antipodi degli anticlericali dell'estrema sinistra, poiché io sono anticlericale principalmente nel nome e per la tutela degli interessi religiosi»: parole, che sono state di recente ricordate²⁹ e che dimostrano quel che spesso si afferma a proposito della possibilità di riscontrare atteggiamenti di consapevole spirito laico anche in ambienti religiosi.

Una forma di dualismo è « la premessa storica allo sviluppo del pensiero laico, che è impossibile immaginare in un contesto politico-religioso improntato al cesaropapismo o dominato dall'identità di Stato e Chiesa »³⁰. L'avvento dello stato moderno influì profondamente sull'originaria concezione unitaria del potere politico: la nozione stessa di *respublica christiana*, considerata quale unico punto di riferimento della potestà sovrana, anche se ripartita fra l'impero e la chiesa cattolica, venne meno con il riconoscimento dell'esistenza di una pluralità di stati sovrani e si affermarono il principio della parità degli stati e la regola della loro sovranità: è nel quadro di questa evoluzione che la chiesa cattolica, come è avvenuto per la maggior parte delle altre chiese, pur se tenacemente impegnata nella difesa del suo potere temporale, ha dovuto gradualmente limitare il suo campo d'azione alla sfera dei rapporti spirituali³¹.

Il pensiero e l'atteggiamento di quanti si professano laici riconoscono nella separazione tra la sfera pubblica della politica e la sfera privata della vita religiosa una condizione necessaria per la dignità dell'uomo e per il libero esplicarsi di tutte le sue capacità. Il laicismo deve dunque ritenersi un orientamento tendenzialmente individualista e razionalista, con un riferimento tuttavia più ampio e comprensivo rispetto a quello della tematica religiosa, potendosi esso ritenere una concezione della cultura e della vita civile basata sulla tolleranza delle credenze di tutti e sul rifiuto del dogmatismo in ogni settore della vita sociale.

5. *Il principio della tolleranza e del dialogo.* – Un elemento essenziale del pensiero laico è stato individuato nel principio della tolleranza, detto anche principio del dialogo, a proposito del quale Guido Calogero, uno dei

²⁸ Cfr. giustamente in tal senso E. TORTAROLO, *op. ult. cit.*, p. 157.

²⁹ D. CAPEZZONE, *Perché il Meeting ciellino*, cit., in loc. cit.

³⁰ E. TORTAROLO, *op. ult. cit.*, p. 157.

³¹ Cfr. A. PIZZORUSSO, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna, il Mulino, 2002, spec. pp. 124-5.

maggiori studiosi della filosofia del dialogo³², così si esprimeva nel 1960: « Si tratta non già di scoprire una religione o una filosofia universale al disopra delle religioni e delle filosofie particolari che si contrappongono nel mondo, e neppure di vagheggiarle tutte allo stesso modo in una loro imbalsamazione da museo, ma bensì di vedere se, e in che misura, nelle singole culture, sia presente quel fondamentale principio della tolleranza, o principio del dialogo, secondo cui il rispetto, e la volontà di comprensione, per le culture e filosofie e religioni altrui, è ancora più importante, ai fini della civile convivenza di tutti, del sincero convincimento della verità delle idee proposte »³³.

Storicamente il principio di tolleranza nasce come reazione alle persecuzioni religiose e prepara gradualmente la separazione della sfera politico-statale dalla sfera religiosa e l'affermazione della libertà di coscienza e della libertà di pensiero. Il principio del dialogo si è venuto sempre più affermando nella filosofia contemporanea e, nelle più diverse situazioni di cultura e di pensiero, vale per qualsiasi coscienza rispettosa di sé e delle altre: vale, o dovrebbe comunque valere, anche per ogni cattolico consapevole che la convivenza civile comporta pure, come è ovvio, esigenze di coesistenza con i non cattolici e i non credenti.

È un principio, quello della tolleranza, le cui origini devono farsi risalire all'umanesimo del XVI secolo, che trova la sua massima espressione nel periodo dell'illuminismo del XVIII secolo e che diviene in seguito parte integrante del pensiero liberale³⁴.

6. *Controllo delle coscienze e riconoscimento della libertà di coscienza.* –

Nel giugno dell'anno scorso il pontefice Giovanni Paolo II rinnovò il *mea culpa* per gli orrori dell'Inquisizione, confermando la posizione assunta in alcuni suoi precedenti interventi in occasione del giubileo³⁵. La storia ha dimostrato che il problema della costrizione esercitata in materia di fede non si è limitato alle sue forme più evidenti: la tortura e la morte; per un lungo periodo ci sono state forme di violenza meno evidenti e più profonde, che si sono esercitate sistematicamente sulle coscienze, nel momento della confessione sacramentale. Prima in maniera sporadica, poi, a partire dal 1559 e per volontà di Paolo IV, in maniera sistematica e capillare, tutti i cristiani che si recarono a fare la confessione dei loro peccati furono interrogati preliminarmente su eventuali

³² Guido Calogero è stato ricordato il 26 aprile 2004 in un convegno organizzato a cura dell'Enciclopedia italiana Treccani, in occasione del centenario della sua nascita.

³³ G. CALOGERO, *Tolleranza e indifferenza*, in *Quaderno laico*, Bari, Laterza, 1967, pp. 72-73, ivi, p. 72.

³⁴ Cfr. M. MANETTI, *Tolleranza*, in *Dizionario costituzionale*, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 460, che giustamente ricorda che alle origini la tolleranza non aveva un significato propriamente libertario, ma alludeva a una scelta di opportunità, compiuta dal sovrano in nome della pace sociale e che tale scelta si opponeva alla politica di repressioni dei dissenzienti, ma non riconosceva alcune dignità al dissenso o all'eresia e aveva insomma il carattere di una concessione revocabile in ogni momento.

³⁵ Il Papa ha chiesto perdono per lo « spettacolo di modi di pensare e di agire che erano vere forme di antitestimonianza e di scandalo » e ha ribadito che « è giusto che la Chiesa si faccia carico del peccato dei suoi figli nel ricordo di tutte quelle circostanze in cui, nell'arco della storia, essi si sono allontanati dallo spirito di Cristo e del suo Vangelo ».

loro reati o semplici conoscenze di reati di eresia o letture di libri proibiti. E, se qualcosa emergeva, venivano rinviati al tribunale dell'inquisizione per fare formale denuncia o auto-denunziarsi. Come ha osservato Adriano Prosperi, tra i maggiori studiosi dei problemi dell'inquisizione, se la violenza della tortura o del patibolo spezzava i corpi, la violenza morale esercitata attraverso la subordinazione della confessione all'inquisizione spezzò le coscienze; e lo fece indiscriminatamente su tutta la popolazione in età di confessione.

La confessione assumeva quindi una funzione sociale perché essa non riguardava soltanto il rapporto degli essere umani con Dio ma mirava anche, direttamente o indirettamente, a modellare la loro condotta e i loro rapporti sociali³⁶, in una prospettiva nella quale la disciplina delle anime era destinata ad influire sempre più sulla condotta sociale e sull'ordine pubblico³⁷.

Per un lungo periodo la sfera pubblica e la sfera privata rimasero così intrecciate che il potere pubblico e il potere ecclesiastico continuarono ad esercitare un intenso controllo delle coscienze individuali: era allora inimmaginabile una concezione che consentisse di porre il problema della libertà di coscienza.

La libertà di coscienza, definibile come «la libertà per l'individuo di agire, nella propria condotta esterna, rilevante ai fini della regolamentazione normativa, in conformità ai dettami della propria coscienza»³⁸, viene intesa non nel senso di un aspetto particolare del diritto di libertà religiosa, ma come libertà autonoma, più ampia della libertà religiosa e, in un certo senso, precedente tale libertà; la garanzia della libertà di coscienza riguarda l'esercizio di una libertà che deve essere idonea a ricomprendere ogni possibile atteggiamento dell'individuo imputabile alla sua coscienza e che assume un significato sul piano giuridico quando non si risolve nell'ambito della sfera meramente individuale³⁹.

Il riconoscimento della libertà di coscienza significa che lo stato si impegna a non esercitare alcuna costrizione della coscienza individuale, ritenendosi unicamente ammissibili forme eventuali di limitazione che trovino il loro fondamento nelle disposizioni che le prevedono (v. per esempio, l'art. 9, comma 2 della convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950). I poteri pubblici non devono dunque proporsi di influenzare le decisioni di coscienza del singolo o di collegare ad esse privilegi o svantaggi⁴⁰.

³⁶ Cfr. sul punto la ricerca di W. DE BOER, *La conquista dell'anima. Fede, disciplina, e ordine pubblico nella Milano della Controriforma*, Torino, Einaudi, 2004, spec. p. 50 ss.

³⁷ W. DE BOER, *op. ult. cit.*, p. 71.

³⁸ F. MARGIOTTA BROGLIO, *La protezione internazionale della libertà religiosa nella convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 19 ss., spec. p. 32.

³⁹ S. LARICCIA, *Coscienza e libertà*, cit.; S. LARICCIA, A. TARDIOLA, *Obiezione di coscienza*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento, III, Milano, Giuffrè, 1999, p. 815 ss.

7. *La democrazia pluralista. Un cenno al problema della scuola laica.* –

Nella maggior parte dei paesi d'Europa la nozione di tolleranza verso le idee e credenze, non soltanto religiose, che costituisce uno degli aspetti essenziali del concetto di laicità, ha trovato la sua realizzazione nella garanzia del pluralismo, che può intendersi come « il diritto di ciascuno e di tutti non solo di credere, ma di perseguire in forma organizzata le proprie convinzioni, senza alcun limite di ordine pubblico ideale »⁴¹.

Per comprendere il pluralismo di oggi, e valutare i caratteri che esso assume nelle società democratiche contemporanee, è necessario riconsiderare la storia europea dell'età moderna, età in cui gli stati si erano ormai consolidati e tutti avevano in comune tra loro un principio fondamentale: un re, una legge, una fede. Per la mentalità di allora, dominata dall'idea e dal principio dell'unità, risultava praticamente impossibile accettare il diverso, il non-conforme, l'a-normale e l'idea di tolleranza non era concepibile, perché sui valori ultimi, quelli religiosi, non si poteva transigere: di qui i roghi in Europa e le guerre civili in Francia, in Germania e in Inghilterra. Ma vi furono anche uomini che intuirono che era necessario trovare delle soluzioni, e che occorreva cominciare a credere nella tolleranza e nell'accettazione del diverso: solo in seguito il pluralismo trasformò il principio della tolleranza in quello della libertà religiosa⁴².

Anche se il processo storico di differenziazione culturale e sociale di cui il pluralismo è espressione è assai antico, le teorie pluralistiche possono ritenersi un prodotto del novecento e assumono grande importanza per potere comprendere il movimento di reazione contro il monismo statalistico e per potere valutare la sfida che il terzo millennio pone al pluralismo, che è quella delle società multiculturali e multietniche: una sfida densa di rischi e di pericoli, ma anche di grandi potenzialità per il futuro dell'umanità.

Perché il principio del pluralismo possa concretamente realizzarsi sul piano istituzionale, occorre la realizzazione di una complessiva unità nella tutela delle diversità: obiettivi al quale, nei regimi democratici, tendono i principi di eguaglianza e di solidarietà e le garanzie delle libertà di espressione e di manifestazione del pensiero.

Una considerazione particolare merita il tema della scuola al quale mi limito qui ad accennare. Soltanto una scuola veramente laica, che rispetti cioè

⁴⁰ La corte costituzionale italiana ha riconosciuto il diritto alla libera formazione della coscienza, senza influssi di natura familiare, ambientale, sociale o istituzionale, nelle sentenze nn. 409 del 1989, 467 del 1991, 149 del 1995.

⁴¹ Cfr. M. MANETTI, *Tolleranza*, cit., in loc. cit. Sull'organizzazione e la rappresentanza degli interessi religiosi, cfr. S. LARICCIA, *La rappresentanza*, cit.

⁴² Cfr. l'attenta analisi che N. MATTEUCCI dedica alla valutazione del tema nella voce *Pluralismo*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, VI, Roma, Enciclopedia Italiana Treccani, 1996. pp. 594-601, spec. p. 594. V. anche N. BOBBIO, *Pluralismo*, in *Dizionario della politica*, Torino, Utet, 1990, pp. 789-94.

tutte le fedi senza privilegiarne alcuna, è in grado di operare su un piano di parità e cioè con piena legittimità costituzionale.

Il pluralismo religioso e culturale, sulla cui importanza nel sistema costituzionale italiano possono leggersi le sentenze della corte costituzionale 12 aprile 1989, n. 203 e 14 gennaio 1991, n. 13, può realizzarsi soltanto se le istituzioni scolastiche rimangono imparziali di fronte al fenomeno religioso. L'imparzialità delle istituzioni scolastiche pubbliche di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli religiosi piuttosto che attraverso l'affissione di una pluralità di simboli, che – come si osservava giustamente nell'ordinanza emessa nel 2004 dal giudice Montanaro, di Ofena in Abruzzo – non potrebbe in concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe per ledere la libertà religiosa negativa di coloro che non hanno alcun credo.

8. *Identità collettive e diritti degli individui.* – L'espressione identità europea fa riferimento alla nozione di identità collettiva. Occorre riconoscere che non pochi problemi nascono, per l'attuazione del metodo della laicità, dalla continua ricerca di identità sociali e collettive, e dalla pretesa che ad esse vengano riconosciuti diritti e, talora, privilegi, se si tiene presente che da sempre la scena del mondo è dominata da conflitti tra soggetti collettivi che identificano “ sé ” e “ gli altri ” in base a (pseudo)categorie etnico-cultural-religiose; l'impegno prioritario, per chi crede nei valori della laicità, consiste nel reagire alla tentazione di “ pensare per gruppi ”, per identità collettive, rivestendo di (presunte) divise etiche o, peggio, etico-etniche, singoli individui, dei quali il pensiero laico deve invece sempre proporsi di promuovere l'emancipazione, di proteggere l'indipendenza morale, di garantire l'autonomia e di disciplinare la responsabilità⁴³.

Se si considera la differenza tra il principio del pluralismo istituzionale e il principio del pluralismo individuale, si devono quanto meno ricordare le difficili questioni che riguardano la concreta possibilità per gli individui di operare liberamente all'interno delle formazioni sociali organizzate nella società.

Il rischio di perdere di vista l'obiettivo della garanzia dei diritti individuali si presenta soprattutto quando si riconoscono diritti e garanzie a soggetti collettivi, si assicurano per esempio le libertà – e non soltanto la libertà religiosa – alle comunità, anche se queste al proprio interno, con l'organizzazione delle strutture e con l'azione delle persone che vi esercitano l'autorità, sono intolleranti e oppressive nei confronti degli individui che ne fanno parte.

La questione è resa più complicata per quelle particolari formazioni sociali che si definiscono confessioni religiose, perché non si può dimenticare che tutte

⁴³ M. BOVERO, *Mine antilaico*, cit., in loc. cit.

le fedi monoteiste tendono a imporsi sulle altre e a credere che le loro verità siano le uniche verità e i loro testi siano i soli testi universali.

In proposito occorre riconoscere che le parole nascondono troppo spesso la realtà e che la realtà è assai diversa da quella che ci si propone di offrire. Le molte parole pronunciate in occasione di alcuni convegni interreligiosi presentano talora una uniformità rappresentata dalle dichiarazioni dei rappresentanti delle confessioni religiose che, senza esclusione alcuna, esprimono la convinzione che la loro è una religione di pace e che il male, la cui esistenza nel mondo è certamente impossibile negare, rappresenta tuttavia qualcosa di estraneo all'ambito della rispettiva confessione. L'esperienza storica e la valutazione di quel che avviene realmente insegnano invece che tutti – cristiani, ebrei, musulmani – hanno fatto nei secoli e fanno la guerra, uccidendo spesso in nome di Dio. La verità dunque è che da sempre si sono fatte guerre in nome della religione, anche se molti tendono a dimenticarlo e sperano che gli altri lo dimentichino⁴⁴

9. *Il contributo del diritto. La regola dello stato di diritto, Dichiarazioni e carte dei diritti, convenzioni, costituzioni. Il patrimonio costituzionale europeo.* – Se è impossibile prevedere che le varie religioni rinuncino a imporre i loro testi come verità assolute, dovrebbe trarsi la conclusione che regole comuni per la loro coesistenza vadano ricercate e trovate al loro esterno. È questa una delle funzioni del diritto, soprattutto negli ordinamenti che garantiscono la regola dello stato di diritto che si fonda sui tre pilastri fondamentali della divisione dei poteri, della supremazia della legge, dei principi di libertà ed uguaglianza⁴⁵.

È importante qui ricordare che il concetto dello stato diritto è stato menzionato, nell' art. I-2 della costituzione europea, come uno dei valori sui quali si fonda l'unione europea e che, nel preambolo, la prima affermazione è quella che esprime la consapevolezza che gli abitanti dell'Europa « hanno progressivamente sviluppato i valori che sono alla base dell'umanesimo: uguaglianza degli esseri umani, libertà, rispetto della ragione ». Si tratta di novità molto importanti se si considera che, come si è giustamente osservato, l'ideale laico comporta l'attuazione concreta dello stato di diritto e quindi il perfezionamento delle nostre democrazie⁴⁶.

Se si tiene presente l'evoluzione multi-culturale e multi-etnica delle società europee contemporanee, nelle quali tende ad accrescersi il rischio delle tendenze disgregative, è necessario riaffermare « la necessità di una più attenta realizzazione del principio di certezza del diritto, inteso in senso procedurale e sostanziale, come garanzia dei canoni minimali di regolazione dei modi della coesistenza civile »⁴⁷.

⁴⁴ Cfr. l'intervista a Jean DANIEL – fondatore e direttore del *Nouvel Observateur* - *Ma i religiosi non possono dire che il terrore non c'entra con la fede*, a cura di C. Pasolini, in *la Repubblica* 8 settembre 2004, p. 13

⁴⁵ Cfr. R. BIN, *Lo stato di diritto*, Bologna, il Mulino, 2004.

⁴⁶ V. PEGNA, *Le sfide della laicità*, in *laicità*, cit., pp. 8-9.

⁴⁷ F. RIMOLI, *Laicità*, in *Dizionario costituzionale*, cit., p. 343.

Da giurista so bene che le norme giuridiche sono fatti che hanno pesanti conseguenze, nel senso che le parole usate e le formule adottate nelle norme medesime hanno un peso notevole perché esse, al di là delle intenzioni dei proponenti delle varie disposizioni normative, portano sempre a risultati concreti, positivi o negativi: ed è proprio per questa ragione che deve accogliersi con giustificata soddisfazione la conclusione del lungo dibattito che nel nostro paese ha riguardato l'inserimento delle radici religiose nel preambolo della costituzione europea; si comprende infatti quali fossero le ragioni e i timori di coloro che, giustamente, hanno evitato di inserire nella costituzione europea il riconoscimento delle radici cristiane. Indipendentemente dalle intenzioni, è assai breve il tragitto che da questo riconoscimento avrebbe condotto a quello della sopravvivenza di tali radici e dunque all'affermazione che l'Europa è un'entità cristiana, con l'inevitabile conseguenza che una condotta di vita non cristiana o l'approvazione di una norma, per esempio in materia di aborto o di matrimoni di omosessuali, contrastante con le aspettative di una chiesa cristiana sarebbero state ritenute una violazione della costituzione europea. Giustamente ha osservato Emanuele Severino che è un'affermazione dello spirito critico che l'Europa non abbia i suoi patti lateranensi⁴⁸.

Per quanto riguarda le costituzioni d'Europa, è necessario ricordare che, a differenza di altre costituzioni, come per esempio quella francese del 1958 che, all'art. 2, afferma esplicitamente il principio di laicità come elemento fondante dello stato, tale principio non è espressamente contemplato nella costituzione italiana del 1948⁴⁹; così come del resto il principio di laicità purtroppo non è espressamente contemplato nelle costituzioni europee diverse da quella francese, nella carta dei diritti approvata a Nizza nel 2000 e nella costituzione europea del 2004.

E tuttavia il principio di laicità, soprattutto se inteso nella sua accezione originaria come separazione della sfera dello stato da quella propria delle chiese, può essere dedotto dal sistema di democrazia pluralista previsto in molte delle costituzioni europee. Lo stesso può dirsi per la convenzione europea dei diritti dell'uomo sottoscritta a Roma nel 1950, per la carta dei diritti approvata a Nizza il 15 dicembre 2000 e per la costituzione europea del 19 giugno 2005: testi costituzionali che non prevedono espressamente il principio di laicità e che tuttavia fanno riferimento a regole e principi dai quali si può dedurre la pratica applicazione dei valori di laicità dei quali mi sono occupato in questa mia relazione.

Non mi posso dilungare sul punto, ma è certamente opportuno ricordare che le disposizioni che prevedono l'uguaglianza e le libertà dei cittadini e il

⁴⁸ E. SEVERINO, *Lo spirito critico che viene dalla Grecia*, cit., in *loc. cit.*

⁴⁹ Nell'introduzione al dibattito del convegno Roma, scritta da Franca Eckert Coen, si osserva che il « valore della laicità è richiamato espressamente dalla Costituzione italiana »: si tratta di un problema che richiede un'attenta valutazione, considerando che indubbiamente la costituzione italiana, nell'art. 7, comma 1, prevede il principio dell'indipendenza tra stato e chiesa cattolica ma la previsione del richiamo dei patti lateranensi, con gli elementi di aconfessionalità che essi contengono, non consente purtroppo di aderire alla tesi della piena laicità dell'ordinamento costituzionale italiano.

rispetto del diritto nel sistema giuridico dell'unione europea consentono di parlare di un *patrimonio costituzionale comune* il cui rispetto rappresenta la migliore garanzia per assicurare lo stesso principio di laicità: principio che può oggi essere inteso come principio generale degli ordinamenti e si riferisce a un modello di neutralità attiva dello stato laico che « impone a quest'ultimo, non solo in campo religioso, di favorire l'espressione di tutte le possibili istanze (ideologiche, politiche, religiose, culturali), impedendo tuttavia l'affermarsi – non già l'esprimersi – di quelle che, per la loro intrinseca natura, abbiano uno scopo di prevaricazione derivante da un atteggiamento di integralismo esclusivo»⁵⁰.

10. *Conclusioni*. – Democrazia pluralista, libertà di manifestazione del pensiero, libertà di coscienza e di religione per tutti, eguaglianza davanti alla legge di tutti gli esseri umani e di tutti i gruppi sociali, eguale libertà delle confessioni religiose, imparzialità dei poteri pubblici di fronte al fenomeno religioso, neutralità delle istituzioni civili nei confronti delle scelte individuali dei cittadini, rispetto della ragione e del diritto: a questi principi fanno riferimento il riconoscimento costituzionale che «L'Unione si fonda sui valori di rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti dell'uomo» e l'affermazione che «Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società fondata sul pluralismo, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla non discriminazione»: su questi principi è fondata la speranza che possano realizzarsi in Europa le condizioni per una piena laicità.

Non mancano i timori e i dubbi per il futuro, soprattutto se si considera che nella costituzione europea, pur non figurando alcun richiamo alle radici cristiane, è tuttavia prevista una disposizione, quella dell'art. 52, n. 1, che, stabilendo che «L'Unione rispetta e non pregiudica lo *status* previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri», sostanzialmente ribadisce anche i regimi concordatari vigenti in alcuni sistemi giuridici dell'Europa.

E tuttavia l'opinione che, in conclusione, vorrei qui esprimere riguarda la fiducia che si può riporre in un sistema, come quello europeo, che stabilisce la supremazia del diritto: senza il diritto non c'è libertà ma arbitrio; e sempre più si afferma l'esigenza che le costituzioni, quella europea non meno di quelle dei singoli stati d'Europa, con le loro disposizioni, i loro principi consolidati e i loro valori, siano fonti di garanzia per tutti.

⁵⁰ F. RIMOLI, *Laicità*, in *Dizionario costituzionale cit.*, p. 269-70.

